

(Codice interno: 410411)

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2019, n. 48

**Modifica della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"".**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

**Art. 1****Modifica dell'articolo 22 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54  
"Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale  
in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"".**

1. La lettera b) dell'articolo 22 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 è abrogata.

**Art. 2****Attuazione dell'articolo 6, comma 4, della legge 19 giugno 2019, n. 56  
"Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni  
e la prevenzione dell'assenteismo" in materia di assunzioni.  
Modifiche dell'articolo 28 della legge regionale 12 novembre 2019, n. 44  
"Collegato alla legge di stabilità regionale 2020".**

1. Al comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 12 novembre 2019, n. 44, le parole "*inclusi quelli del servizio sanitario regionale,*" sono soppresse.
2. Al comma 3 dell'articolo 28 della legge regionale 12 novembre 2019, n. 44, tra le parole: "*risposte multiple*" e le parole: "*e l'esonero dalle eventuali preselezioni*", sono inserite le seguenti: "*forme semplificate di svolgimento delle prove scritte, anche concentrando le medesime in un'unica prova sulle materie previste dal bando, eventualmente mediante il ricorso a domande con risposta a scelta multipla*".

**Art. 3****Clausola di neutralità finanziaria.**

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

**Art. 4****Entrata in vigore.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

---

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 19 dicembre 2019

Luca Zaia

**INDICE**

Art. 1 - Modifica dell'articolo 22 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto".

Art. 2 - Attuazione dell'articolo 6, comma 4, della legge 19 giugno 2019, n. 56 "Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo" in materia di assunzioni. Modifiche dell'articolo 28 della legge regionale 12 novembre 2019, n. 44 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2020".

Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria.

Art. 4 - Entrata in vigore.

## Dati informativi concernenti la legge regionale 19 dicembre 2019, n. 48

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

### 1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 14 novembre 2019, dove ha acquisito il n. 475 del registro dei progetti di legge su iniziativa del Consigliere Montagnoli;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Prima Commissione consiliare;
- La Prima Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 20 novembre 2019;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Alessandro Montagnoli, e su relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, consigliere Piero Ruzzante, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 17 dicembre 2019, n. 48.

### 2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Alessandro Montagnoli, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

come noto la lettera b) dell’articolo 22 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto””, prevede come il conferimento di incarichi dirigenziali di cui alla legge regionale n. 54 del 2012 “comporta”, “per gli incaricati esterni, il divieto di partecipare, durante il periodo dell’incarico, a concorsi per l’accesso ai ruoli regionali”.

A tali disposizione operano espresso rinvio anche l’articolo 10, comma 5 e l’articolo 7, comma 4 della medesima legge regionale, con riferimento alle posizioni, rispettivamente, del Segretario generale della Programmazione e del Segretario di Giunta regionale e del Direttore della Presidenza.

Non può non osservarsi come tale disposizione non trovi corrispondenza, non solo a livello statale, a cui non è certo estraneo l’istituto del conferimento di incarichi dirigenziali (vedasi la disciplina di cui all’articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001) ma neanche nell’ordinamento del personale e nella disciplina della dirigenza e del conferimento di incarichi dirigenziali del Consiglio regionale, come definita dalla legge regionale n. 53 del 2012.

Con recente provvedimento della Giunta regionale n. 1514 del 22 ottobre 2019 (BUR n. 126 del 5 novembre 2019) è stato assunto il Piano Triennale dei fabbisogni di personale 2019/2021, disponendo contestualmente di autorizzare quanto previsto nel provvedimento medesimo, comprensivo dei concorsi da bandire.

Trattasi, ora, nelle more dell’assunzione delle determinazioni conseguenti ed esecutive di tale provvedimento, di riconsiderare la disposizione in oggetto, nei termini dell’iniziativa legislativa in esame, atteso che la stessa si configura in termini di limitazione alla possibilità di concorrere per l’accesso al pubblico impiego del ruolo regionale: una limitazione che non trova corrispondenza, come ricordato, né nell’ordinamento statale né in quello, complementare all’ordinamento in esame, del Consiglio regionale.

D’altro canto se tale norma, per espressa sua previsione, è ascrivibile a misure di trasparenza dell’azione amministrativa, non può non considerarsi come la trasparenza, livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi dell’articolo 117, comma terzo, lettera m) della Costituzione, è, in materia, adeguatamente presidiata dall’insieme delle disposizioni e delle relative misure attuative, come concretamente da attuare anche sulla base della elaborazione giurisprudenziale, in ordine allo svolgimento delle procedure di concorso per l’accesso al pubblico impiego; quanto sopra, quindi, in forme che ne assicurano la sua tutela, ma in contemperamento con condizioni volte a favorire la massima partecipazione ai concorsi pubblici per l’accesso al ruolo regionale.

La Prima Commissione consiliare, nella seduta del 20 novembre 2019, ha concluso i propri i lavori in ordine al progetto di legge n. 475, approvandolo a maggioranza.

Hanno espresso voto favorevole i rappresentanti dei gruppi consiliari Liga Veneta-Lega Nord, Zaia Presidente, Veneti Uniti e Siamo Veneto. Si sono astenuti dal voto i rappresentanti dei gruppi consiliari Partito Democratico, Movimento 5 stelle e Civica per il Veneto. Ha espresso voto contrario la componente politica “Veneto 2020 - Liberi E Uguali” del Gruppo Misto.”

- Relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Piero Ruzzante, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il progetto di legge n. 475 vuole espungere dall’ordinamento regionale una causa ostativa all’accesso ai ruoli regionali. Si tratta della lettera b) del comma 1 dell’articolo 20 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 (Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”). In effetti, la disposizione, che afferisce all’oggetto trasparenza in materia di incarichi, stabilisce per gli incaricati esterni, il divieto di partecipare, durante il periodo dell’incarico, a concorsi per l’accesso ai ruoli regionali.

Giova ricordare che la legge 54/2012 nasce da un disegno di legge della Giunta regionale (disegno di legge n. 300 del 2012) e la disposizione che oggi si vuol sopprimere è uscita indenne dall’istruttoria in commissione e poi dal dibattito consiliare, sintomo che, all’evidenza, vi era una ragione per il suo inserimento e per il mantenimento.

Sulla disposizione in oggetto la relazione alla legge 54 è abbastanza laconica, tuttavia è evidente l’esigenza sottesa e che si vuol affermare: evitare alla radice situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, in ragione del vantaggio che potrebbe derivare da una asimmetria informativa di cui potrebbe godere, in ragione della posizione rivestita e del contatto diretto alla compagine politica che, secondo Statuto, definisce e realizza gli obiettivi di governo e di amministrazione. La potenziale acquisizione di elementi ignoti agli altri partecipanti al concorso in virtù della posizione rivestita, determina il rischio che il soggetto tragga un indebito vantaggio competitivo a danno della par condicio concorsuale. Forse allora è il caso di esplicitare in norma (e in tal senso va il mio emendamento) una casistica minima che espliciti meglio la ratio della disposizione e ne consenta il mantenimento nel vigente ordinamento regionale.

Continuo a pensare che sia una disposizione non irragionevole, nella misura in cui non esclude una volta per tutte chi quella posizione riveste, essendo il divieto temporalmente limitato: “durante il periodo dell’incarico”. A questo proposito ho depositato un emendamento che mira a comporre le due esigenze in gioco, e cioè la garanzia della trasparenza e la più ampia accessibilità da parte di tali incaricati ai concorsi banditi per l’accesso ai ruoli regionali.”

### 3. Note agli articoli

#### *Nota all’articolo 1*

- Il testo dell’art. 22 della legge regionale n. 54/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

“Art. 22 - Trasparenza degli incarichi.

1. Il conferimento degli incarichi dirigenziali di cui alla presente legge comporta:

a) che la documentata esperienza professionale sia comprovata dal relativo curriculum di cui è disposta la pubblicazione, assieme al provvedimento di nomina, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;

[b] per gli incaricati esterni, il divieto di partecipare, durante il periodo dell’incarico, a concorsi per l’accesso ai ruoli regionali;]

c) omissis

2. L’amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia degli incarichi dirigenziali che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta, acquisisce le disponibilità dei soggetti interessati e le valuta.”

#### *Nota all’articolo 2*

- Il testo dell’art. 6 della legge n. 56/2019 è il seguente:

“Art. 6. Disposizioni finali e clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 recano norme di diretta attuazione dell’articolo 97 della Costituzione e costituiscono principi generali dell’ordinamento.

2. Le disposizioni di cui all’articolo 2 attengono alla materia dell’ordinamento civile di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

3. Le disposizioni di cui all’articolo 5 costituiscono principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

4. Ai sensi dei commi 1, 2 e 3, le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni della presente legge.

5. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.”

- Il testo dell’art. 28 della legge regionale n. 44/2019, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

“Art. 28 - Attuazione dell’articolo 6, comma 4, della legge 19 giugno 2019, n. 56 “Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo” in materia di assunzioni.

1. Al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, per il triennio 2019-2021, la Regione e gli enti regionali[, inclusi quelli del servizio sanitario regionale,] possono procedere, in deroga all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e nel rispetto dell'articolo 33 del medesimo decreto legislativo e del piano dei fabbisogni, previa verifica dell'avvenuta immissione in servizio nell'amministrazione che indice il concorso di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate:

- a) allo scorrimento delle graduatorie vigenti, nel limite massimo dell'80 per cento delle facoltà di assunzione previste per l'amministrazione che indice il concorso, per ciascun anno;
- b) all'avvio di procedure concorsuali, nel limite massimo dell'80 per cento delle facoltà di assunzione previste per il corrispondente triennio, al netto delle risorse di cui alla lettera a). Le assunzioni di cui alla presente lettera possono essere effettuate successivamente alla maturazione della corrispondente facoltà di assunzione.

2. Gli enti di cui al comma 1 applicano l'articolo 3, comma 2, della legge 19 giugno 2019, n. 56 "Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo". Non effettuano la comunicazione di cui al comma 5 dell'articolo 3 della legge predetta.

3. Al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, i bandi di concorso pubblicati dalla Regione e dagli enti regionali, inclusi quelli del servizio sanitario regionale, possono prevedere o continuare a prevedere l'utilizzo reciproco, tra Regione ed enti regionali predetti, delle rispettive graduatorie, la costituzione di sottocommissioni anche per le prove scritte con attribuzione a ciascuna sottocommissione di almeno duecento candidati, la valutazione dei titoli solo dopo lo svolgimento delle prove orali, l'effettuazione di prove preselettive anche con lettura ottica o risposte multiple, *forme semplificate di svolgimento delle prove scritte, anche concentrando le medesime in un'unica prova sulle materie previste dal bando, eventualmente mediante il ricorso a domande con risposta a scelta multipla* e l'esonero dalle eventuali preselezioni dei candidati che al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda sono dipendenti dell'amministrazione che ha bandito il concorso da almeno cinque anni, anche in forza di contratti di lavoro flessibile."

#### **4. Struttura di riferimento**

Direzione organizzazione e personale